

**CHE COSA PREVEDE LA LEGGE SULLE UNIONI
CIVILI IN AMBITO GIUSLAVORISTICO E LE
CONSEGUENZE PER I DATORI DI LAVORO**
Giulietta Bergamaschi, Partner



Il 21 maggio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 20 maggio 2016, N. 76, intitolata «*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*».



Le disposizioni della nuova legge entreranno in vigore il **5 giugno 2016**.

Entro il **5 dicembre 2016** (cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore) il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento alle nuove previsioni legislative delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

(art. 1, comma 28, legge n. 76/2016)

PREMESSA

Che cosa è stato stralciato da uno dei 13 precedenti disegni di legge (S. 14/2013)?

➤ I diritti derivanti dal rapporto di lavoro

CHE COSA PREVEDE LA LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 in ambito giuslavoristico

Al partner dell'unione civile sono estese le indennità spettanti al coniuge in caso di morte del prestatore di lavoro:

«In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile»
(Art. 1 comma 17)

Il codice civile prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto a:

- 2118 c.c. indennità sostitutiva del preavviso
- 2120 c.c. trattamento di fine rapporto

L'art. 2122 c.c. prevede: *«In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado».*



CHE COSA PREVEDE LA LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 e trova applicazione anche in ambito giuslavoristico

Al partner dell'unione civile sono estesi diritti e doveri delle coppie sposate (ad eccezione dell'adozione):

«(...) le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

(Art. 1 comma 20)



PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti (coniuge superstite) sorge in caso di morte del pensionato oppure dell'assicurato e si distingue in:

- 1) pensione di reversibilità (liquidata in seguito alla morte del pensionato)
- 2) Pensione indiretta (liquidata in seguito alla morte dell'assicurato non titolare di pensione)

(art. 13 RDL 636/39)



LA DISCIPLINA PER LE CONVIVENZE DI FATTO

Per «conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolante da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1, comma 36 legge n. 76/2016).

Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui al registro dell'anagrafe.

In caso di convivenza registrata (coppie di persone di identico sesso o di sesso diverso), invece, la pensione non spetta, il Tfr si se previsto nel testamento.



L'IMPRESA FAMILIARE

Sono ampliati i diritti della disposizione civilistica sull'impresa familiare. Questa estensione opera nei confronti del convivente di fatto, infatti l'art. 1, comma 46 della legge n. 76/2016 aggiunge l'art. 230-ter alle norme del codice civile, il quale così dispone: *«Art. 230 ter (Diritti del convivente) - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato»*.

(art. 230 bis c.c.)



CONGEDO IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO

Alle parti di un'unione civile spetterà anche il **congedo matrimoniale**, in virtù dell'equiparazione delle parole di cui all'art. 1 comma 20 legge n. 76/2016.

Istituto disciplinato dal RDL n. 1334/1937



CONGEDO DI PATERNITÀ E MATERNITÀ

Rapporto di genitorialità e non di coniugio e, pertanto, la legge 76/2016 non prevede l'estensione di tale congedo alle parti di un'unione civile né ai conviventi di fatto.

D.lgs. n. 151/2011 art. 32



ALTRI AMBITI GIUSLAVORISTICI SUI QUALI SI AVRANNO RICADUTE PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 76/2016

- Detrazioni fiscali per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR)
- Permessi per assistenza del partner di un'unione civile con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992)
- Estensione al partner dell'unione civile del lavoratore del regime di welfare previsto dall'art. 51 comma 2 del TUIR laddove si faccia riferimento ad agevolazioni in favore del coniuge

CONSIDERAZIONI FINALI

In considerazione del fatto che la L. n. 76/2016 non pone divieti, l'estensione di più ampi diritti alle parti di un'unione civile o ai conviventi di fatto può avvenire tramite:

- Policy
- Contratto individuale di lavoro
- Contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello



LEXELLENT
Your partner in law.

www.lexellent.it

